



Prot. n. 8353/C1

Agrigento, 10/09/2016

CIRCOLARE N. 23

- A TUTTI I DOCENTI - SEDE
- AL PERSONALE ATA
- A TUTTI GLI ALUNNI
- AI GENITORI (tramite gli alunni)

**OGGETTO: VIGILANZA SUGLI ALUNNI (art.17 della C.M. n.105 del 16/4/1975)
INGRESSO ESTRANEI**

Per evitare che si verifichino incidenti, durante la permanenza a scuola, sia nel corso delle attività didattiche, che nell'intervallo e durante la ricreazione, tutti gli operatori in indirizzo, ognuno per quanto attiene al proprio ruolo, deve prestare la dovuta attenzione ed attenersi scrupolosamente alle istruzioni che seguono:

PREMESSA. “La vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da loro stessi, da loro coetanei o da altre persone, ovvero da fatti non umani”.

Docenti

Ai sensi degli artt. 17 della CM 105/16.5.75 e 39 del RD 965 del 30.4.24, **gli insegnanti hanno l'obbligo della vigilanza sugli alunni** (in particolare all'ingresso, durante l'intervallo e al termine delle lezioni): “*L'insegnante deve trovarsi nell'istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione*”.

La vigilanza degli alunni è un'attività connessa alla funzione docente (CCNL 4.8.95, art. 42, c.5); i genitori, affidando i loro figli all'istituzione scolastica, perdono ogni potere di controllo e di vigilanza durante il periodo della attività didattica.

Gli alunni, quindi, non possono essere lasciati senza sorveglianza, per cui l'insegnante risponde delle lesioni che l'alunno abbia prodotto a sé o agli altri nel periodo in cui è sottoposto alla sua sorveglianza. Non costituisce discriminante la colpa concorrente degli alunni. I reati di cui può essere chiamato a rispondere il docente, si strutturano come reati colposi d'omissione, avendo egli l'obbligo giuridico di impedire l'evento (art. 40 c.p.).

Sotto il profilo della colpa, il reato, ai sensi dell'art. 43 del c.p., è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica *a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline*.

La circostanza che l'insegnante abbia osservato le norme del regolamento non esime la responsabilità per violazione di norme di *comune prudenza e perizia*. Le responsabilità per incidenti (c. 2-3, art. 2048 c.c.), in seguito a violazione dell'obbligo di vigilanza sugli alunni (*Culpa in vigilando*), possono essere: penale, amministrativo/patrimoniale, disciplinare e civile: l'art. 2048

c.c. prevede la responsabilità per danni prodotti alle persone sulle quali esercitano autorità o vigilanza e stabilisce una presunzione di colpa ponendo a loro carico la *prova liberatoria*, cioè la dimostrazione “di non aver potuto impedire il fatto”.

Poiché, nella fattispecie prevista dall'articolo citato, il minore è capace d'intendere e di volere e l'evento illecito è riferito al suo comportamento come alla causa diretta ed esclusiva, la responsabilità del minore (violazione del dovere *alterum non laedere*) autore dell'illecito si aggiunge a quella dell'insegnante (omissione dell'obbligo d'impedire il fatto), la cui responsabilità è solo indiretta. Pertanto: i docenti che, per aver omesso di vigilare adeguatamente, hanno reso possibile il verificarsi di un qualche infortunio ad un loro alunno, sono chiamati a rispondere delle conseguenze della loro omissione sia all'autorità scolastica (in sede disciplinare) sia all'autorità giudiziaria (in sede penale e o civile e patrimoniale).

Pertanto si raccomanda la massima attenzione sullo stato di manutenzione delle attrezzature, lavagne, utensili di laboratorio, attrezzi ginnici...).

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza a scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:

- a) gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto i docenti sono tenuti, ai sensi del 5° comma dell'art. 29 del CCNI del 29/11/07, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi;
- b) gli alunni in ritardo, **eccezionalmente**, sono ammessi in classe con decisione del docente entro i 10 minuti dall'inizio delle lezioni; successivamente l'autorizzazione potrà essere concessa dal Dirigente Scolastico;
- c) qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni: i genitori devono rivolgersi ai responsabili dei plessi.

I docenti della prima ora devono sempre controllare e registrare le giustificazioni delle assenze.

Nel caso in cui l'alunno non giustificasse l'assenza entro tre (3) il docente dovrà informare i Collaboratori e/o gli incaricati della vigilanza al fine di prendere provvedimenti in merito.

- durante il cambio dell'ora, il personale ausiliario deve vigilare i corridoi e gli alunni sono tenuti a rimanere dentro l'aula, al proprio posto e non davanti alla porta o nei corridoi;
- I docenti devono effettuare il cambio di classe celermente e segnalare al personale ausiliario al piano che la classe è in attesa dell'insegnante;
- gli alunni debbono salire e scendere (ove sia necessario) le scale con compostezza e senza correre, sia all'ingresso sotto la vigilanza del personale ausiliario, sia all'uscita accompagnati dal docente dell'ultima ora;
- La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavoro di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici;
- Per le assenze causate da malattia è necessario il certificato medico, quando esse si protraggano per oltre cinque giorni. I docenti Coordinatori sono invitati a conservare i certificati medici degli alunni con prognosi pari o superiore a cinque giorni ed, inoltre, quelli rilasciati da strutture ospedaliere e l'eventuale certificato post ricovero.
- Nel caso in cui si verifichi che in una classe siano assenti almeno 1/3 degli alunni, gli stessi dovranno venire accompagnati da un genitore. Tale provvedimento sarà emanato dai Collaboratori e/o dagli incaricati di vigilanza del Dirigente Scolastico.

I docenti sono tenuti a riportare sul registro di classe nella colonna “alunni assenti” i nominativi degli alunni che non hanno giustificato e gli stessi nominativi devono essere riportati con la dicitura “ammessi come uditori” nella colonna “rapporti disciplinari” .

- Durante l'intervallo delle lezioni e durante la ricreazione è necessario che i docenti vigilino sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Durante la ricreazione è necessario che i docenti e i collaboratori scolastici vigilino accuratamente affinché persone estranee non entrino in istituto.

- Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene secondo quanto stabilito dal piano di evacuazione (a cominciare dal primo piano oppure per classi a seconda della struttura del plessi) con la vigilanza dei docenti dell'ultima ora.

Collaboratori Scolastici

Ai sensi del DPR 589/1985 i Collaboratori scolastici provvedono, tra l'altro:

- a sorvegliare sull'accesso e il movimento, nell'edificio, degli alunni
- a sorvegliare gli alunni nelle aule e nei laboratori in occasione di momentanee assenze degli insegnanti
- ad accompagnare nell'ambito delle strutture scolastiche gli alunni portatori di handicap e, se comandati dal Dirigente Scolastico o dai docenti, tutti gli altri.

In occasione di eventi eccezionali e non prevedibili (es.: sciopero non preannunciato dei docenti, assenze non previste dei docenti, improvvisi blocchi dei mezzi pubblici, calamità naturali...), la necessità di assistenza e vigilanza sugli alunni non può che prevalere su ogni altra considerazione, per cui il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione del personale presente, anche di quello ausiliario.

La responsabilità di quest'ultimo è però da ritenersi residuale, eccezionale, sostitutiva: anche quando subentra quest'ultima non viene tuttavia automaticamente ad escludersi l'accertamento circa la sussistenza della responsabilità, specie sotto il profilo disciplinare, dei docenti in ordine ad eventuali ingiustificate inadempienze di obblighi d'ufficio.

Cosa fare in caso d'incidente

- segnalazione immediata all'addetto al primo soccorso più vicino e all' Ufficio del Dirigente Scolastico;
- prestare il primo soccorso e se necessario chiamare il 118;
- convocare i genitori tramite l'Ufficio del Dirigente Scolastico;
- redigere una relazione dettagliata dell'accaduto da consegnare subito all'ufficio del Dirigente scolastico

Agrigento, 10/09/16

**Il Responsabile del S.P.P.
Ing. Calogero Russello**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Manzone**
